

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1379/89 della Commissione, del 22 maggio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1380/89 della Commissione, del 22 maggio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1381/89 della Commissione, del 22 maggio 1989, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1035/88 e (CEE) n. 999/89 relativi alla gara permanente nel settore dello zucchero 5
- * Regolamento (CEE) n. 1382/89 della Commissione, del 19 maggio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi 7
- * Regolamento (CEE) n. 1383/89 della Commissione, del 19 maggio 1989, che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità di intervento per i semi oleosi 8
- * Regolamento (CEE) n. 1384/89 della Commissione, del 22 maggio 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili e altre calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originarie delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio 9
- * Regolamento (CEE) n. 1385/89 della Commissione, del 22 maggio 1989, che definisce le modalità applicabili all'acquisto di cereali detenuti da un organismo d'intervento per forniture di aiuto alimentare comunitario ... 10
- Regolamento (CEE) n. 1386/89 della Commissione, del 22 maggio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 13

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 1387/89 della Commissione, del 22 maggio 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	15
* Regolamento (CEE) n. 1388/89 della Commissione, del 22 maggio 1989, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Italia	17

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

89/336/CEE :

* Direttiva del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica	19
--	----

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CEE) n. 4227/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante sospensione totale o parziale dei dazi applicabili a taluni prodotti di capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata originari di Malta (1989) (GU n. L 371 del 31. 12. 1988)	27
* Rettifica del regolamento (CEE) n. 4234/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1989) (GU n. L 372 del 31. 12. 1988)	27
* Rettifica della decisione 88/653/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1988, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti del trattato CECA, originari della Iugoslavia (1989) (GU n. L 372 del 31. 12. 1988)	28
* Rettifica del regolamento (CEE) n. 4245/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari d'Israele (1989) (GU n. L 373 del 31. 12. 1988)	28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1379/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 maggio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	25,25	123,96
0712 90 19	25,25	123,96
1001 10 10	59,60	181,23 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	59,60	181,23 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	35,73	113,82
1001 90 99	35,73	113,82
1002 00 00	63,32	113,81 ⁽²⁾
1003 00 10	53,90	116,48
1003 00 90	53,90	116,48
1004 00 10	44,96	85,38
1004 00 90	44,96	85,38
1005 10 90	25,25	123,96 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	25,25	123,96 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	48,56	133,36 ⁽⁴⁾
1008 10 00	53,90	15,65
1008 20 00	53,90	5,35 ⁽⁴⁾
1008 30 00	53,90	0,00 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	53,90	0,00
1101 00 00	64,72	175,00
1102 10 00	103,35	174,03
1103 11 10	106,02	294,54
1103 11 90	68,09	187,19

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1380/89 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 1989****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 maggio 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	3,39	3,39	3,39
1001 10 90	0	3,39	3,39	3,39
1001 90 91	0	0	0	7,46
1001 90 99	0	0	0	7,46
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	10,44

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	5	6	7	8	9
1107 10 11	0	0	0	13,28	13,28
1107 10 19	0	0	0	9,92	9,92
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1035/88 e (CEE) n. 999/89 relativi alla gara permanente nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 19, paragrafi 4 e 7,

considerando che il prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato dal regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio⁽³⁾ per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è inferiore a quello fissato per la campagna di commercializzazione 1988/1989 dal regolamento (CEE) n. 2251/88 del Consiglio⁽⁴⁾; che per evitare, nella misura di questa diminuzione, una svalutazione delle scorte di fine campagna presso gli aventi diritto per questa scorta al rimborso delle spese di magazzinaggio, il regolamento (CEE) n. 1254/89 ha previsto, per i quantitativi in scorte, smerciati fino al 30 settembre 1989, la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco identico a quello dalla campagna di commercializzazione 1988/1989; che, per assicurare all'esportazione questo obiettivo di non svalutazione delle scorte, occorre prevedere, in quanto misura di accompagnamento, che nessun adeguamento sarà applicato alle restituzioni all'esportazione prefissate, in forza della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88 della Commissione⁽⁵⁾, anteriormente al 1° luglio 1989 per delle esportazioni da questa data fino al 30 settembre 1989 dello zucchero risultante dalla produzione della campagna di commercializzazione 1988/1989 avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, per assicurare l'adempimento del precitato obiettivo, è opportuno ugualmente accertarsi che pressoché la totalità degli zuccheri di produzione della campagna di commercializzazione 1988/1989, ancora da impegnare all'esportazione, per via di gara, possa, senza adeguamento delle restituzioni, essere smerciata per mezzo di questo sbocco, prima del 1° ottobre 1989; che, a tal fine, occorre disporre ugualmente che nessun adeguamento sarà applicato alle restituzioni all'esportazione prefissate a norma della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 999/89 della Commissione⁽⁶⁾, anteriormente al 1° luglio 1989 per delle esportazioni tra il 15 settembre 1989 e il 30 settembre 1989 di zucchero risultante dalla produzione della campagna di commercializza-

zione 1988/1989 avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1035/88 è inserito il paragrafo 6 bis seguente:

«6 bis. Le restituzioni per le esportazioni di zucchero risultante della produzione della campagna di commercializzazione 1988/1989 avente diritto alle spese di magazzinaggio a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 attuate tra il 1° luglio 1989 ed il 30 settembre 1989, mediante l'utilizzo dei titoli di esportazione rilasciati in base alle gare parziali che hanno avuto luogo anteriormente al 1° luglio 1989, rimangono applicabili senza adeguamento su richiesta dell'interessato.

Ai fini dell'applicazione del disposto del primo comma, il titolare del titolo di esportazione oppure il cessionario, in caso di cessione di tale titolo, deve presentare una domanda scritta alle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato quest'ultimo, prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione dei quantitativi in causa. Questa domanda deve essere corredata da una dichiarazione del richiedente sul proprio onore attestante che lo zucchero in causa rientra nella produzione della campagna di commercializzazione 1988/1989 avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Gli Stati membri possono richiedere ogni informazione supplementare a sostegno di questa dichiarazione.»

Articolo 2

All'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 999/89 è inserito il paragrafo 6 bis seguente:

«6 bis. Le restituzioni per le esportazioni di zucchero risultante dalla produzione della campagna di commercializzazione 1988/1989 avente diritto alle spese di magazzinaggio a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 attuate tra il 15 settembre 1989 ed il 30 settembre 1989, mediante l'utilizzo dei titoli di esportazione rilasciati in base alle

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 6.

gare parziali che hanno avuto luogo anteriormente al 1° luglio 1989, rimangono applicabili senza adeguamento su richiesta dell'interessato.

Ai fini dell'applicazione del disposto del primo comma, il titolare del titolo di esportazione oppure il cessionario, in caso di cessione di tale titolo, deve presentare una domanda scritta alle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato quest'ultimo, prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione dei quantitativi in causa. Questa domanda deve essere corredata da una dichiarazione del richiedente sul proprio onore attestante che lo

zucchero in causa rientra nella produzione della campagna di commercializzazione 1988/1989 avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Gli Stati membri possono richiedere ogni informazione supplementare a sostegno di questa dichiarazione. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/89 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1989

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di
applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3,

considerando che la peculiarità dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero » consiste in un tenore più basso di glucosinolati, che agevola la sua incorporazione nell'alimentazione animale; che il regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1280/89 ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 2, punto 4, primo comma, un tenore massimo autorizzato di glucosinolati pari a 20 micromole per grammo di semi di tale denominazione; che, tuttavia, il secondo comma dello stesso paragrafo prevede una deroga temporanea fino al termine della campagna 1989/1990 per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti di qualità; che per permettere questo adeguamento è opportuno prevedere una nuova deroga;

considerando che occorre prorogare la deroga prevista dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2681/83 in merito all'utilizzazione del metodo comune di determinazione del tenore di glucosinolati;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1989.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue :

1. All'articolo 2, punto 4, secondo comma, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1989/1990 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1990/1991 ».
2. All'articolo 32, secondo comma, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1988/1989 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1989/1990 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 127 dell'11. 5. 1989, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1383/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1989

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità di intervento per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3 e l'articolo 26, paragrafo 3,considerando che la peculiarità dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero » consiste in un tenore più basso di glucosinolati, che agevola la sua incorporazione nell'alimentazione animale; che il regolamento n. 282/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/89⁽⁴⁾, prevede all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, un tenore massimo autorizzato di glucosinolati pari a 20 micromole per grammo di semi di tale denominazione; che, tuttavia, il secondo comma dello stesso paragrafo prevede una deroga temporanea fino al termine della campagna 1989/1990 per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti di qualità; che per permettere questo adeguamento è opportuno prevedere una nuova deroga;

considerando che occorre prorogare la deroga prevista dall'articolo 4 del regolamento n. 282/67/CEE in merito

all'utilizzazione del metodo comune di determinazione del tenore di glucosinolati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 282/67/CEE è modificato come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1989/1990 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1990/1991 ».
2. All'articolo 4, secondo comma, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1988/1989 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 — 1989/1990 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.⁽³⁾ GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1384/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili e altre calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originarie delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce, la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per le calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili e altre calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito dei codici NC 6404 e 6405 90 10, il massimale individuale è fissato a 2 700 000 ECU; che, in data 18 aprile 1989, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari delle Filippine, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 26 maggio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0680	6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
	6405 90 10	Altre calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1385/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1989

che definisce le modalità applicabili all'acquisto di cereali detenuti da un organismo d'intervento per forniture di aiuto alimentare comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, secondo comma,

considerando che l'articolo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1581/86 stabilisce che l'acquisto dei cereali dagli organismi d'intervento per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare comunitario — realizzate nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari — si effettua a condizioni di prezzo e secondo modalità di applicazione fissate in anticipo;

considerando che per consentire la partecipazione degli interessati in condizioni ottimali alla procedura di gara per la fornitura di aiuto alimentare è opportuno dare agli stessi la possibilità di verificare, a proprie spese, la qualità e le caratteristiche del prodotto prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;

considerando che, per facilitare le operazioni, le domande di acquisto devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione del prodotto;

considerando che, per evitare perturbazioni del mercato comunitario ed eventuali distorsioni della concorrenza tra gli operatori della Comunità, il prezzo di acquisto delle merci presso gli ammassi pubblici deve essere determinato in modo assolutamente chiaro e deve essere noto a tutti gli offerenti in anticipo; che, considerate queste esigenze imperative, è opportuno prevedere che le merci acquistate dall'aggiudicatario di una fornitura di aiuto alimentare comunitario siano pagate al prezzo di acquisto all'intervento, determinato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che, affinché le condizioni di concorrenza esistenti al momento della presentazione delle offerte per

l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare non vengano modificate dopo l'aggiudicazione del contratto, è opportuno derogare all'applicazione di alcune tecniche di adeguamento dei prezzi in relazione alla data di conclusione del contratto di acquisto o alla data di ritiro della merce;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽⁵⁾, prevede all'articolo 4 che l'aggiudicatario possa consegnare, a titolo di fornitura d'aiuto alimentare, non la merce proveniente dall'ammasso pubblico o, eventualmente, un prodotto ottenuto da siffatta merce, bensì una merce mobilitata sul mercato comunitario o un prodotto ottenuto dalla stessa, purché acquisti la merce indicata nel bando di gara; che l'osservanza di quest'ultimo obbligo è fondamentale, da un lato, per realizzare l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ammasso pubblico e, dall'altro rispettare l'eguaglianza degli operatori nella procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura; che è pertanto opportuno prevedere la costituzione, da parte dell'aggiudicatario, di una cauzione specifica, per assicurare l'osservanza dell'obbligo di pagare il prezzo di acquisto all'organismo di intervento interessato entro un breve termine; che, ai fini dello stesso obiettivo, è pertanto opportuno prevedere che la mancata introduzione, nei modi prescritti, della domanda di acquisto presso l'organismo di intervento, provochi la perdita della cauzione relativa alla fornitura dell'aiuto alimentare, costituita a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2200/87; che, relativamente alla costituzione e allo svincolo di tale cauzione specifica, è opportuno applicare il disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/87⁽⁷⁾;

considerando che l'esecuzione delle forniture di aiuto alimentare comunitario forma oggetto di un regime di sorveglianza specifica e che non occorre applicare pertanto il disposto del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁸⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1045/89⁽⁹⁾;

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

(4) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.

(5) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 1.

(7) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.

(8) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

(9) GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 12.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'acquisto di cereali detenuti da un organismo d'intervento per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare comunitario ai sensi dell'articolo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1581/86, realizzate a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni stabilite nel bando di gara o nell'invito a concorrere per l'aggiudicazione della fornitura si effettua secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell'esecuzione delle forniture di cui all'articolo 1, l'organismo di intervento interessato mette a disposizione merci rispondenti alle caratteristiche indicate nel bando di gara o nell'invito a concorrere.

L'organismo di intervento prende le disposizioni necessarie affinché ogni operatore interessato a presentare offerte per procedura di gara della fornitura possa, fin dalla pubblicazione del bando di gara o dal ricevimento dell'invito a concorrere, esaminare a proprie spese campioni prelevati dal prodotto da mobilitare. Le richieste di esame devono essere presentate e il prelievo dei campioni deve aver luogo soltanto prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nell'ambito della summenzionata procedura.

Articolo 3

1. Entro i sei giorni lavorativi dopo l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, l'operatore interessato presenta all'organismo di intervento una domanda di acquisto tramite qualsiasi mezzo di comunicazione scritta, indicando la quantità della o delle partite per la cui fornitura è stato dichiarato aggiudicatario. Nella domanda devono figurare:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) il riferimento all'azione di aiuto alimentare comunitario e il numero della partita o delle partite specifiche per la cui fornitura l'operatore è stato designato aggiudicatario.

2. La domanda è accompagnata dalla prova che l'interessato è aggiudicatario della fornitura di cui si tratta. Tale prova è fornita mediante una copia della comunicazione inviata dalla Commissione all'interessato per informarlo della sua qualità di aggiudicatario.

3. La domanda di acquisto è ammissibile soltanto se è conforme al disposto dei paragrafi 1 e 2 e se è accompagnata dalla prova che il richiedente ha costituito, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2200/87, una cauzione di importo pari al prezzo

di acquisto della partita o delle partite di cereali in questione, determinato a norma dell'articolo 5.

4. Salvo casi di forza maggiore, la mancata presentazione della domanda di acquisto entro i termini indicati al paragrafo 1 determina la perdita della cauzione, costituita in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2200/87, nei modi definiti nel bando di gara o nell'invito a concorrere.

Articolo 4

Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della presentazione della domanda di acquisto, l'organismo d'intervento informa il richiedente mediante telex o telefax dell'accettazione della domanda ove questa soddisfa le disposizioni dell'articolo 3.

Articolo 5

1. Il prezzo da pagare per l'acquisto dei cereali in questione è costituito dal prezzo di acquisto all'intervento, di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, valevole per tali cereali alla data fissata nel bando di gara per la fornitura di aiuto alimentare o nell'invito a concorrere, senza adeguamenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo d'intervento. Esso si riferisce a una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.

2. Il tasso di conversione da applicare al prezzo d'acquisto è costituito dal tasso rappresentativo vigente il giorno della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nel bando di gara per fornitura di aiuto alimentare o nell'invito a concorrere.

Articolo 6

1. L'acquirente paga all'organismo d'intervento il prezzo d'acquisto dei cereali prima del ritiro della merce, entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione dell'accettazione della domanda di cui all'articolo 4.

Nell'ambito del termine di cui al primo comma, il ritiro della merce può essere scagionato, con l'assenso dell'organismo di intervento; in tale caso, il pagamento è ripartito in considerazione del calendario effettivo delle operazioni di ritiro.

Il pagamento del prezzo di acquisto costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. I rischi e i costi di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di cui al paragrafo 1, sono a carico dell'operatore.

Articolo 7

La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è svincolata a norma del titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 8

La Commissione comunica all'organismo d'intervento interessato, entro i tre giorni lavorativi successivi all'aggiudicazione della fornitura, ogni informazione necessaria per il buono svolgimento dell'operazione di acquisto, in particolare il nome dell'/degli aggiudicatario/i della partita da mobilitare per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1989.

Articolo 9

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 non si applicano agli acquisti effettuati presso gli organismi d'intervento in applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1386/89 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 1989

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1356/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 135 del 19. 5. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	31,71 ⁽¹⁾
1701 11 90	31,71 ⁽¹⁾
1701 12 10	31,71 ⁽¹⁾
1701 12 90	31,71 ⁽¹⁾
1701 91 00	36,72
1701 99 10	36,72
1701 99 90	36,72 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1387/89 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 1989****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1289/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1289/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1289/89 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 127 dell'11. 5. 1989, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 18. 5. 1989, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	27,72 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	25,61 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	27,72 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	25,61 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3014
1701 99 10 100	30,14	
1701 99 10 910	27,54	
1701 99 10 950	26,04	
1701 99 90 100		0,3014

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1388/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1989

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa del manifestarsi dell'afta epizootica in certe regioni di produzione in Italia, la circolazione di suini vivi provenienti dalla zona di contaminazione e di carni suine è temporaneamente vietata;

considerando che, per tener conto delle conseguenti limitazioni alla libera circolazione, occorre applicare in questa regione misure eccezionali di sostegno del mercato;

considerando che a tal fine è opportuno accordare, per taluni prodotti sensibili provenienti dalla zona contaminata, aiuti all'ammasso privato secondo le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine quali sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3498/88 ⁽⁴⁾;

considerando che, per limitare i rischi di infezione, è opportuno autorizzare le autorità italiane a designare i luoghi di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A datare dal 22 maggio e fino al 16 giugno 1989, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 32.

privato presso l'organismo d'intervento italiano conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento.

Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali in cui è stata accertata la presenza di afta epizootica e che non sono stati dichiarati esenti da tale malattia.

Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche del limite della zona di contaminazione.

L'elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto e i relativi importi figurano nell'allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti è adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o delle detrazioni per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto o per prodotti, sono fissati a 5 tonnellate.

Le autorità italiane possono designare i luoghi di magazzinaggio in funzione delle necessità veterinarie.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 22 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in ECU/t)

Codice NC	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di				Supplementi o detrazioni	
		3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi	per mese	per giorno
1	2	3	4	5	6	7	8
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate :						
ex 0203 11 10	Mezzene, presentate senza testa, sugna, rognone, piede anteriore, coda, diaframma e midollo spinale (1)	230	261	292	323	31	1,03
ex 0203 12 11	Prosciutti	279	314	349	384	35	1,17
ex 0203 12 19	Spalle	279	314	349	384	35	1,17
ex 0203 19 11	Parti anteriori	279	314	349	384	35	1,17
ex 0203 19 13	Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli (2) (3)	279	314	349	384	35	1,17
ex 0203 19 15	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare	136	163	190	217	27	0,90
ex 0203 19 55	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole	136	163	190	217	27	0,90
ex 0203 19 55	Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, disossati (2) (3)	279	314	349	384	35	1,17
ex 0203 19 55	Tagli corrispondenti a « middles » (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4)	211	240	269	298	29	0,97
ex 0203 19 59	Tagli corrispondenti a « middles » (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, non disossati (4)	211	240	269	298	29	0,97

(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

(3) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

(4) La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

(89/336/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è necessario definire le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che gli Stati membri hanno il compito di garantire alle radiocomunicazioni, nonché ai dispositivi, apparecchi o sistemi il cui funzionamento è soggetto alle perturbazioni elettromagnetiche provocate da apparecchi elettrici ed elettronici una sufficiente protezione dai disturbi provocati da tali perturbazioni;

considerando che gli Stati membri hanno altresì il compito di provvedere alla protezione delle reti di erogazione dell'energia elettrica da eventuali perturbazioni elettromagnetiche e pertanto anche alla protezione delle apparecchiature che esse alimentano;

considerando che la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione ⁽⁴⁾, riguarda in particolare i segnali emessi da tali apparecchiature durante il funzionamento normale nonché la protezione contro qualsiasi danno delle reti pubbliche di telecomunicazione; che resta conseguentemente da assicurare una protezione sufficiente di tali reti, ivi compresi gli apparecchi ad esse connessi, contro i disturbi momentanei provocati da segnali di natura accidentale suscettibili di essere emessi dagli apparecchi stessi;

considerando che, in taluni Stati membri, alcune disposizioni imperative fissano in particolare i livelli di disturbo ammissibili delle perturbazioni elettromagnetiche che tali apparecchi possono provocare e il loro grado di immunità da questi stessi segnali; che non necessariamente tali disposizioni imperative comportano livelli di protezione diversi da uno Stato membro all'altro, anche se, a causa della loro diversità, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che le disposizioni nazionali che garantiscono tale protezione devono essere armonizzate per consentire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici, senza che vengano abbassati gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri;

considerando che il diritto comunitario allo stato attuale prevede che, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità che è la libera circolazione delle merci, si ammettano ostacoli alla circolazione comunitaria risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti, qualora tali disposizioni

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 2. 12. 1987, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 262 del 10. 10. 1988, pag. 82.

GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 72.

⁽³⁾ GU n. C 134 del 24. 5. 1988, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

possono essere riconosciute come necessarie al fine di soddisfare esigenze imperative; che pertanto l'armonizzazione legislativa nel caso in questione deve limitarsi unicamente alle disposizioni necessarie per soddisfare gli obiettivi di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica; che tali obiettivi devono sostituire le disposizioni nazionali in materia;

considerando pertanto che la presente direttiva definisce soltanto gli obiettivi di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica; che, per facilitare la prova di conformità rispetto a tali obiettivi, è importante disporre di norme armonizzate a livello europeo sulla compatibilità elettromagnetica, il rispetto delle quali garantisca ai prodotti una presunzione di conformità agli obiettivi di protezione; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare la natura di testi non obbligatori; che a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) è riconosciuto come organismo competente ad adottare, nell'ambito della presente direttiva, le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il CENELEC, sottoscritti il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal CENELEC su mandato della Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel campo delle norme di regolamentazioni tecniche⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE⁽²⁾, ed in virtù degli orientamenti generali di cui sopra;

considerando che, in attesa che vengano adottate norme armonizzate ai sensi della presente direttiva, è opportuno facilitare la libera circolazione delle merci, accettando, a titolo provvisorio, a livello comunitario, apparecchi conformi alle norme nazionali prescelte conformemente ad una procedura di controllo comunitario, la quale garantisca che tali norme nazionali siano conformi agli obiettivi di protezione della presente direttiva;

considerando che la dichiarazione CE di conformità relativa all'apparecchio costituisce una presunzione della conformità dello stesso alla presente direttiva; che questa dichiarazione deve presentarsi nella forma più semplice possibile;

considerando che, per gli apparecchi disciplinati dalla direttiva 86/361/CEE, per ottenere una protezione efficace in materia di compatibilità elettromagnetiche, il rispetto della presente direttiva deve tuttavia essere attestato da marchi o certificati di conformità rilasciati da organismi notificati dagli Stati membri; che, per agevolare il riconoscimento reciproco dei marchi e dei certificati rilasciati da tali organismi, è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designarli;

considerando che nonostante ciò potrebbe verificarsi che taluni apparecchi disturbino le radiocomunicazioni e le

reti di telecomunicazioni; che è quindi opportuno prevedere una procedura atta ad eliminare tale pericolo;

considerando che la presente direttiva riguarda gli apparecchi ed i materiali di cui alle direttive 76/889/CEE⁽³⁾ e 76/890/CEE⁽⁴⁾ concernenti rispettivamente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative rispettivamente ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi ed alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter; che è pertanto opportuno abrogare tali direttive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) « *apparecchi* »: tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche e/o elettroniche;
- 2) « *perturbazioni elettromagnetiche* »: i fenomeni elettromagnetici che possono disturbare il funzionamento di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
- 3) « *immunità* »: l'idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare in presenza di una perturbazione elettromagnetica senza alterazioni della qualità;
- 4) « *compatibilità elettromagnetica* »: l'idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre a sua volta perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto ciò che viene interessato da tale campo;
- 5) « *organismo competente* »: l'organismo rispondente ai criteri di cui all'allegato II e riconosciuto come tale;
- 6) « *attestato di certificazione CE* »: il documento con cui un organismo notificato conformemente all'articolo 10, paragrafo 5 certifica che il tipo di apparecchio esaminato è conforme alle disposizioni della presente direttiva riguardanti detto tipo di apparecchio.

Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda gli apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni.

Essa fissa i requisiti di protezione in tali materie nonché le relative modalità di controllo.

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 4. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 336 del 4. 12. 1976, pag. 22.

2. Nella misura in cui delle direttive specifiche armonizzano taluni requisiti di protezione specificati nella presente direttiva, per taluni apparecchi, gli apparecchi in questione ed i requisiti di protezione in questione non sono o cessano di essere compresi nel settore di applicazione della presente direttiva, non appena dette direttive specifiche siano entrate in vigore.

3. Gli apparecchi radio utilizzati dai radioamatori ai sensi della definizione n. 53, articolo 1 del regolamento radio che fa parte della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, sono esclusi dal settore di applicazione della presente direttiva, a meno che tali apparecchi siano disponibili in commercio.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a far sì che gli apparecchi di cui all'articolo 2 possono essere immessi sul mercato o in servizio soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, quando sono installati e opportunamente mantenuti nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione.

Articolo 4

Gli apparecchi di cui all'articolo 2 devono essere costruiti in modo tale che:

- a) le perturbazioni elettromagnetiche generate siano limitate ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazione ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;
- b) gli apparecchi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro le perturbazioni elettromagnetiche, la quale permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.

I principali requisiti in materia di protezione sono riportati nell'allegato III.

Articolo 5

Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, né l'immissione sul mercato né l'entrata in servizio sul proprio territorio degli apparecchi che sono contemplati nella presente direttiva e che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 6

1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro delle misure speciali seguenti:

- a) le misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, prese per un luogo particolare, per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;
- b) le misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, prese per proteggere le reti pubbliche di telecomunica-

zione o le stazioni riceventi o emittenti utilizzate per motivi di sicurezza.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 83/189/CEE, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle speciali misure prese in virtù del paragrafo 1.

3. Le misure speciali ritenute giustificate formano oggetto di informazioni appropriate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura della Commissione.

Articolo 7

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4 gli apparecchi che soddisfano:

- a) le norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali;
- b) oppure le norme nazionali che li riguardano e che sono previste al paragrafo 2, nella misura in cui non esistano norme armonizzate nei settori disciplinati da tali norme.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), che ritengono conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4. La Commissione comunica senza indugio tale testo agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2 essa notifica agli Stati membri quali di tali norme beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme. La Commissione provvede a sua volta alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Gli Stati membri accettano che gli apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme di cui al paragrafo 1, o in assenza di norme, siano considerati conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, se la loro conformità a tali requisiti è documentata con uno degli attestati di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8

1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) non soddisfano pienamente i requisiti di cui all'articolo 4, lo Stato membro interessato o la Commissione adiscono il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in seguito denominato « comitato », ed espongono i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.

Sentito il parere del comitato la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se le norme in questione devono essere ritirate o meno, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione consulta il comitato. Sentito il parere di quest'ultimo, essa notifica al più presto agli Stati membri se la norma nazionale in questione debba o meno beneficiare della presunzione di conformità e, in caso affermativo, formare oggetto di una pubblicazione nazionale di riferimento.

Se la Commissione o uno Stato membro ritengono che una norma nazionale non soddisfi più le condizioni necessarie per essere presunta conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, la Commissione consulta il comitato che formula un parere senza indugio. Sentito il parere del comitato, la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se la norma in questione debba ancora o non debba più beneficiare della presunzione di conformità e, in questo ultimo caso, essere ritirata, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 9

1. Se uno Stato membro constata che un apparecchio corredato di uno degli attestati previsti all'articolo 10 non è conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare l'apparecchio in questione dal mercato, proibirne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione.

Lo Stato membro interessato notifica senza indugio questa misura alla Commissione e spiega i motivi della propria decisione e, in particolare, se la non conformità è dovuta:

- a) al mancato rispetto dei requisiti previsti all'articolo 4, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
- b) ad una imperfetta applicazione delle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
- c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. La Commissione consulta nel più breve tempo possibile le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, la Commissione constata che l'azione è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri.

Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle ed avvia le procedure previste all'articolo 8.

3. Se l'apparecchio non conforme è corredato di uno degli attestati previsti all'articolo 10, lo Stato membro competente prende le misure del caso nei confronti

dell'autore dell'attestato e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e dei risultati di detta procedura.

Articolo 10

1. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante ha applicato le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la conformità degli apparecchi alle disposizioni della presente direttiva è attestata da una dichiarazione CE di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Questa dichiarazione deve essere tenuta a disposizione della competente autorità durante i dieci anni successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi.

Inoltre il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appongono sull'apparecchio ovvero sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o sul tagliando di garanzia il marchio CE di conformità.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la dichiarazione CE di conformità ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario.

Nell'allegato I sono riportate le disposizioni relative alla dichiarazione CE ed al marchio CE.

2. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato, o ha applicato solo parzialmente le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o in assenza di norme, al momento dell'introduzione sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, mette a disposizione delle autorità competenti interessate una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4 e include una relazione tecnica o un certificato ottenuti da un organismo competente.

Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti durante i dieci anni successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi.

Quando né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione il fascicolo tecnico ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario.

La conformità degli apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo la procedura prevista nel paragrafo 1.

Gli Stati membri presumono che questi apparecchi corrispondano ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, ferme restando le disposizioni del presente paragrafo.

3. Qualora ancora non esistano le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo, gli apparecchi in questione possono continuare ad essere soggetti, a titolo transitorio fino al 31 dicembre 1992 al massimo, ai regimi nazionali in vigore alla data di adozione della presente direttiva, fatta salva la compatibilità di tali regimi con le disposizioni del trattato.

4. La conformità degli apparecchi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 86/361/CEE alle disposizioni della presente direttiva, è attestata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, quando il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di certificazione CE per tali apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

5. La conformità alla presente direttiva degli apparecchi concepiti per le radiotrasmissioni definite dalla convenzione dell'unione internazionale delle telecomunicazioni è attestata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, quando il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di certificazione CE per tali apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati di cui al paragrafo 6.

Questa disposizione non si applica agli apparecchi summenzionati allorché essi sono progettati e destinati esclusivamente ai radioamatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 3.

6. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ed agli altri Stati membri le autorità competenti previste al presente articolo e gli organismi abilitati a rilasciare gli attestati di certificazione CE di cui ai paragrafi 4 e 5. La Commissione pubblica, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'elenco di tali autorità ed organismi e garantisce l'aggiornamento di detta informazione.

La notifica precisa se questi organismi sono competenti per tutti gli apparecchi disciplinati dalla presente direttiva o se la loro responsabilità si limita a determinati settori specifici.

Gli Stati membri applicano i criteri indicati nell'allegato II per valutare gli organismi da notificare.

Si suppone che gli organismi che rispondono ai criteri di valutazione previsti nelle norme armonizzate soddisfino i criteri summenzionati.

Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la propria autorizzazione se constata che l'organismo in questione non soddisfa più i criteri elencati nell'allegato II. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 11

La direttiva 76/889/CEE e la direttiva 76/890/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1991. Essi ne informano la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1992.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

*ALLEGATO I***1. Dichiarazione CE di conformità**

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti :

- descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione ;
- riferimento delle specificazioni rispetto a cui è dichiarata la conformità e, se del caso, quali disposizioni nazionali siano state adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni della direttiva ;
- identificazione del firmatario che ha ricevuto competenza per impegnare il fabbricante o il suo mandatario ;
- se del caso, riferimento dell'attestato di certificazione CE rilasciato da un organismo notificato.

2. Marchio CE di conformità

- Il marchio CE di conformità è composto dalla sigla CE che figura in basso e dal millesimo dell'anno durante cui è stato apposto il marchio.



- Se necessario questo marchio deve essere completato con la sigla corrispondente all'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE.
- Qualora gli apparecchi siano oggetto di altre direttive che prevedono il marchio CE di conformità, l'apposizione del marchio CE indica anche la conformità ai requisiti richiesti da queste altre direttive.

*ALLEGATO II***Criteria per valutare gli organismi da notificare**

Gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti :

- 1) disponibilità di personale nonché di mezzi e attrezzature necessari ;
- 2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale ;
- 3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste dalla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato ;
- 4) rispetto del segreto professionale da parte del personale ;
- 5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale.

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.

*ALLEGATO III***Elenco illustrativo dei principali requisiti in materia di protezione**

Il livello massimo delle perturbazioni elettromagnetiche generate dagli apparecchi deve essere tale da non disturbare l'utilizzazione in particolare degli apparecchi seguenti:

- a) radioriceventi e telericeventi private,
- b) apparecchiature industriali,
- c) apparecchiature radio mobili,
- d) apparecchiature radio mobili e radiotelefoniche commerciali,
- e) apparecchiature mediche e scientifiche,
- f) apparecchiature di tecnologia dell'informazione,
- g) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico,
- h) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina,
- i) apparecchi didattici elettronici,
- j) reti ed apparecchi di telecomunicazione,
- k) emittenti di radio e filodiffusione,
- l) illuminazione e lampade fluorescenti.

Gli apparecchi, in particolare quelli citati alle lettere da a) a l), dovrebbero essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica in un ambiente normale di compatibilità elettromagnetica, laddove tali apparecchi sono destinati a funzionare, in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di perturbazione causata dagli apparecchi che soddisfano le norme definite all'articolo 7.

Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 4227/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante sospensione totale o parziale dei dazi applicabili a taluni prodotti di capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata originari di Malta (1989)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 371 del 31 dicembre 1988)

Allegato**Pagina 30 :**

In corrispondenza del numero d'ordine 16.0053, aggiungere nella colonna 2 il codice NC 1602 90 79.

Pagina 31 :

In corrispondenza del numero d'ordine 16.0083, sopprimere la parola « ex » di fronte al codice NC 2009 80 95.

Pagina 32 :

Sopprimere i numeri d'ordine 16.0109 e 16.0111 e tutte le indicazioni che figurano in corrispondenza degli stessi.

In corrispondenza del numero d'ordine 16.0117 aggiungere la parola « ex » di fronte al codice NC 2009 90 99.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 4234/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1989)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 372 del 31 dicembre 1988)

Allegato I**Pagina 26 :**

In corrispondenza del numero d'ordine 01.0270, il codice NC 8716 39 90 è sostituito dai codici NC : 8716 39 30, 8716 39 51, 8716 39 59 e 8716 39 80.

Pagina 27 :

In corrispondenza del numero d'ordine 01.0290, aggiungere il codice NC 9403 60 90 (altri mobili di legno).

Allegato II**Pagina 33 :**

In corrispondenza del numero d'ordine 02.0090, aggiungere la parola « ex » di fronte al codice NC 6302 60 00.

In corrispondenza dei numeri d'ordine 02.0150 e 02.0155, aggiungere la parola « ex » di fronte ai codici NC 6202 12 10 e 6202 13 10.

Pagina 34 :

In corrispondenza del numero d'ordine 02.0670 :

— aggiungere i codici NC 5807 90 90 e ex 6302 60 00 ;

— sostituire il codice NC 6117 80 00 con i codici 6117 80 10 e 6117 80 90.

Allegato III**Pagina 35 :**

In corrispondenza del numero d'ordine 03.0010, sopprimere il codice NC 2711 29 00.

Rettifica della decisione 88/653/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1988, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti del trattato CECA, originari della Jugoslavia (1989)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 372 del 31 dicembre 1988)

Allegato

Pagina 44 :

In corrispondenza del numero d'ordine 06.0050, aggiungere il codice NC e la designazione delle merci indicati rispettivamente nelle colonne 2 e 3 :

« 7211 41 91	<ul style="list-style-type: none"> – altri, semplicemente laminati a freddo : – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio : – – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm : – – – – arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta (CECA) »
--------------	--

In corrispondenza del numero d'ordine 06.0050 e del codice NC ex 7211 29 99 nella colonna 3,

anziché : « – – di larghezza superiore a 500 mm : »

leggi : « – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm : ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 4245/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari d'Israele (1989)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 373 del 31 dicembre 1988)

Pagina 33, tabella :

In corrispondenza del numero d'ordine 09.1313 le colonne 2 e 5 sono le seguenti :

Codice NC	Dazio contingentale (in %)
ex 0705 11 10	9 minimo 1,5 ECU/100 kg/br
ex 0705 11 90	7,8 minimo 0,9 ECU/100 kg/br